



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 36 del 23-09-2024

SINDACO

Oggetto:

TEMPORANEA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, IN VIA MONTE GRAPPA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO NORD CON VIA TRIESTE, PER LA POSA DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA SU CAVIDOTTO INTERRATO.

Il Sindaco

- Premesso:** - che la Ditta S.I.EN.T. s.r.l. con sede legale a Cittadella (PD) in Via Ca' Nave Ovest 19, codice fiscale e partita IVA 04389030281, nell'ambito dei lavori di posa di un tratto di linea elettrica su cavidotto interrato per la realizzazione di una nuova canalizzazione per conto della società e-Distribuzione, con nota in data 19 settembre 2024, acquisita agli atti del Comune in data 20 settembre 2024, prot. 7541, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale nel tratto di viabilità comunale di Via M.te Grappa in corrispondenza dell'incrocio Nord di Via, per permettere l'esecuzione dei succitati lavori in sicurezza;
- Richiamata:** - l'autorizzazione alla *"manomissione di suolo pubblico per lo scavo e successivo ripristino della sede stradale, per l'esecuzione dei lavori di modifica del tracciato di un tratto di linea interrata BT in via M.te Grappa all'altezza dell'incrocio nord con via Trieste - rif. edis78897195 – aut._60084625"* rilasciata dallo scrivente Comune in data 28 agosto 2024, prot. 6940;
- Dato atto:** - che le modalità di effettuazione dei lavori risultano incompatibili con la regolamentazione esistente della circolazione, e si rende necessario assumere i provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;
- Riconosciuta:** - la necessità di adottare misure idonee alla sicurezza del traffico stradale per tutti i veicoli, persone, animali e cose che transitano nella strada interessata dall'esecuzione dei lavori;
- Ritenuto:** - per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, ottemperare alla richiesta della ditta S.I.EN.T. s.r.l. con sede legale a Cittadella (PD) in Via Ca' Nave Ovest 19, codice fiscale e partita IVA 04389030281, succitata;

- Visti:**
- gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
 - il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - il Decreto del Sindaco n. 2 del 14 giugno 2024 con il quale sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa, tra i quali quello relativo al Settore Tecnico;
- Attesa:**
- la propria competenza in materia ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1) l'istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale lungo Via M.te Grappa, in corrispondenza dell'incrocio Nord di Via Trieste, dal 25 settembre 2024 al 10 ottobre 2024 dalle ore 8:30 alle ore 17:00, esclusi i giorni di sabato e domenica, per permettere l'esecuzione dei lavori di posa di un tratto di linea elettrica su cavidotto interrato per la realizzazione di una nuova canalizzazione per conto della società e-Distribuzione, con le seguenti prescrizioni:

- il senso unico alternato dovrà essere movimentato da adeguato impianto semaforico (con luci LED ad alta visibilità) e/o regolato da movieri; in caso di formazione di colonne di veicoli, il senso unico alternato dovrà essere regolato esclusivamente da movieri (regolazione manuale);
- dalle ore 17:00 alle ore 8:30 di ogni giorno ferial e ogni venerdì (dalle ore 17:00) dovrà sempre essere garantito il transito a doppio senso di marcia in piena sicurezza ricoprendo eventuale scavo con idoneo materiale;
- dovrà essere posizionata idonea segnaletica come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.) e dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento);

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- che il presente provvedimento è da intendersi automaticamente revocato al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che lo pubblicizzava; in tal caso si dovrà provvedere al ripristino della disciplina del traffico secondo la segnaletica permanente vigente sul posto;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi

dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

DISPONE

- l'apposizione della presente ordinanza, il posizionamento di idonea segnaletica verticale come previsto dall'art. 21 del Codice della Strada, che dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio della sua validità, il suo mantenimento in efficienza ed il ripristino a fine lavori, a carico della ditta S.I.EN.T. s.r.l. con sede legale a Cittadella (PD) in Via Ca' Nave Ovest 19, codice fiscale e partita IVA 04389030281, richiedente la presente ordinanza. È obbligo del medesimo soggetto effettuare anche la continua sorveglianza del cantiere e suo allestimento per garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la segnaletica preesistente;
- la vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - [S.I.EN.T. s.r.l. - sientsrl@legalmail.it](mailto:S.I.EN.T.s.r.l.-sientsrl@legalmail.it);
 - [Vi.abilità s.r.l. - vi-abilita.concessioni@legalmail.it](mailto:Vi.abilità.s.r.l.-vi-abilita.concessioni@legalmail.it);
 - [Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – plaltovi@pec.altovicentino.it](mailto:Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino - plaltovi@pec.altovicentino.it);
 - [Stazione Carabinieri di Chiuppano – tvi24271@pec.carabinieri.it](mailto:Stazione Carabinieri di Chiuppano - tvi24271@pec.carabinieri.it);
 - Stazione Carabinieri Forestale di Roana - fvi43700@pec.carabinieri.it;
 - [Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza – com.vicenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza - com.vicenza@cert.vigilfuoco.it);
 - [Centro 118 Azienda ULSS 7 Pedemontana – protocollo.aulss7@pecveneto.it](mailto:Centro 118 Azienda ULSS 7 Pedemontana - protocollo.aulss7@pecveneto.it);

Caltrano 23 settembre 2024



F.to

IL SINDACO

- Dott. Alberto Dal Santo -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Caltrano, 23-09-2024

Il Sindaco
Dal Santo Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.